

Provvedimento n. 2621 del 6 agosto 2008

Autorizzazione di Intergea Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 24 aprile 2008 con la quale Intergea Assicurazioni S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 luglio 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Intergea Assicurazioni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 4 agosto 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Intergea Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, Corso Vinzaglio n. 9, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)